

La Suprema corte indica come attribuire le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro

Incidenti, sta al datore evitarli

La negligenza del dipendente non evita le manette al capo

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Negli incidenti sul lavoro, la colpa del dipendente non salva il datore dalla condanna: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 17617 del 28 aprile scorso, con cui la quarta sezione penale ha chiarito che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore, non può mai sollevare quest'ultimo dalla responsabilità penale. Ciò in quanto, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono diretti a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.

Il caso. La Corte di appello di Bari aveva ribaltato l'esito assolutorio della pronuncia resa dal Tribunale di Foggia nei confronti del datore di lavoro di un'azienda agricola per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 589, comma 2, c.p., contestato per l'infortunio letale occorso a un dipendente, addetto alla custodia del bestiame, che era scivolato all'interno di una vasca di raccolta di acqua, della profondità di circa 10 metri, nel tentativo di recuperare un animale, trovando la morte per annegamento. La Corte di appello aveva ritenuto che la sentenza di primo grado si fosse discostata da una corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di infortuni sul lavoro e da una corretta applicazione delle norme contestate, e aveva evidenziato in motivazione gravi violazioni della normativa antinfortunistica, sottolineando da un lato come l'imputato avesse omesso di somministrare al dipendente idonee informazioni circa la pericolosità del luogo e di provvedere alla messa in sicurezza dell'area, e dall'altro lato come la condotta del lavoratore non potesse considerarsi abnorme, ovvero talmente imprevedibile da escludere la responsabilità del datore. Al contrario, il difensore, nel proporre ricorso per Cassazione, sosteneva la validità di quanto argomentato dal primo giudice in ordine al comportamento eccentrico del lavoratore, peraltro invocando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La colpa del datore. La

Quando è colpa lavoratore e quando no	
Il quesito	In caso di infortunio, quando la colpa del lavoratore salva il datore dalla responsabilità penale?
La normativa	Ai sensi dell'art. 41 c.p.: <ul style="list-style-type: none"> • il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o omissione e l'evento (comma 1) • le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento (comma 2)
La condotta abnorme	Come affermato da Cass. pen. 17617/2023: <ul style="list-style-type: none"> • la condotta colposa del lavoratore infortunato non può considerarsi causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta • il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute
La risposta della Suprema Corte	Come affermato da Cass. pen. 17617/2023: <ul style="list-style-type: none"> • la condotta imprudente o negligente del lavoratore in presenza di criticità del sistema di sicurezza non può mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore del datore di lavoro • gli obblighi di sicurezza sono diretti a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa • il datore di lavoro deve prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli

Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, valutando come prive di fondamento le doglianze riguardanti l'esonerazione del datore di lavoro per le asserite abnormità del comportamento del lavoratore, nonché mancanza del nesso di causalità tra le violazioni individuate in sentenza dalla Corte di merito e l'infortunio mortale occorso al dipendente. Pur senza poter accertare nei dettagli la dinamica dell'infortunio mortale (caduta accidentale o volontaria discesa nella vasca), la Corte d'appello aveva correttamente osservato come la causa del decesso del lavoratore fosse riconducibile, comunque, a colpa del datore, il quale non aveva previsto il rischio rappresentato dalla presenza del profondo vaso nell'area dell'azienda e non ne aveva previamente informato il lavoratore. Vi era stata dunque una mancanza di informazioni circa i pericoli mortali collegati all'invaso che, come adeguatamente motivato, era stata determinante ai fini del verificarsi dell'evento. I profili inerenti alla mancanza di previsione del rischio e alla inadeguata formazione del lavoratore avevano dunque assunto ca-

attere di centralità nella motivazione della sentenza impugnata, superando ogni rilievo difensivo in ordine al prospettato volontario comportamento serbato dalla vittima.

Il nesso di causa e il comportamento abnorme del lavoratore. Lo sviluppo di tali premesse aveva consentito ai giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo, rapporto che avrebbe potuto ritenersi interrotto solo nel caso in cui fosse stata dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore. Chiaro infatti è l'art. 41 c.p., laddove al comma 1 precisa che "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento", e al comma 2 prevede che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento": ma tale evenienza era stata correttamente esclusa nel caso in esa-

me, conformandosi ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità. È infatti orientamento consolidato, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (cfr. tra le numerose Cass. pen. n. 21587/2007). A ciò la Suprema corte ha aggiunto che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua

colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (cfr. Cass. pen. n. 10265/2017, n. 22813/2015 e n. 38877 del 29/09/2005).

Il termine di prescrizione. Nemmeno il rilievo riguardante la estinzione del reato per prescrizione ha superato il vaglio della Cassazione. Sul punto, si ricorda che il nostro codice penale prevede che decorso un tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per quel reato (e comunque non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto), da calcolarsi a partire dal giorno in cui giunge a consumazione, tale reato si estingue per intervenuta prescrizione, il che significa che viene meno ogni pretesa punitiva dello Stato. In più, ci sono dei reati per i quali l'art. 157 comma 6 c.p. prevede che il suddetto termine sia raddoppiato, e tra questi rientra proprio anche il reato di omicidio colposo ogniqualvolta aggravato dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. A ciò si aggiunge infine che al verificarsi di adempimenti tassativamente indicati dal legislatore (tra cui per esempio la richiesta di rinvio a giudizio), la prescrizione si interrompe e il termine ricomincia a decorrere nuovamente da quel momento, pur non potendo tutto ciò comportare, così precisa il codice, l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Dunque, applicando tali regole al caso in esame, la Cassazione ha rilevato come la violazione della normativa antinfortunistica era contestata in fatto nella imputazione: sebbene non si facesse esplicito riferimento al comma 2 dell'art. 589 c.p., si leggeva nella contestazione che il ricorrente aveva omesso di valutare il rischio presente nell'azienda della caduta accidentale dei lavoratori nella vasca di raccolta dell'acqua piovana, del tutto sprovvista di opere di recinzione o di qualunque altro accorgimento idoneo a scongiurare detto pericolo (art. 28 dlgs n. 81/2008). Pertanto, valendo il raddoppio dei termini di prescrizione, e considerato che il reato era punito, all'epoca del fatto, con la pena massima di 7 anni di reclusione, il termine massimo di prescrizione era pari a 17 anni e 6 mesi (al termine ordinario di 14 anni doveva aggiungersi l'aumento di previsto per la interruzione), ed era ben lungi dall'essere maturato. La Cassazione ha così dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.